

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente, in data 15 febbraio 2010, inoltrava nota di reclamo all'intermediario resistente nella quale specificava:

- di aver maturato il diritto ad un risarcimento danni di € 22.216,75 (in forza di sentenza n.7367/07 del Tribunale di Napoli) nei confronti di un ente pubblico territoriale;
- che, a fronte di tale diritto, il predetto ente aveva emesso un mandato di pagamento con l'ordine, per altro intermediario, che gestiva il servizio di tesoreria, di liquidare il predetto importo con l'emissione di un assegno circolare non trasferibile;
- che, per l'estinzione del mandato, l'intermediario tesoriere aveva invece emesso in data 5 maggio 2009 cinque assegni circolari (quattro da € 5.000,00 ed uno da € 2.216,75);
- di non aver mai ricevuto i 5 assegni e di aver incassato (a seguito del blocco dell'assegno corrispondente) esclusivamente la somma di € 2.216,75, direttamente presso lo sportello della Tesoreria;
- di essere venuta a conoscenza - sulla scorta delle affermazioni fatte dall'intermediario tesoriere, contro il quale veniva iniziata altra procedura (definita con decisione autonoma, emessa da questo Collegio contestualmente alla presente) -

che i quattro assegni a lei intestati, per un importo complessivo di euro 20.000, dopo essere stati trafugati nel corso di una rapina ad un ufficio postale avvenuta il 15 maggio 2009, sarebbero stati versati (previa girata con firma certamente apocrifa) su un conto corrente aperto presso il resistente intermediario e, successivamente, “regolarmente” incassati.

Alla nota di reclamo l’intermediario “negoziatore dei titoli” non forniva riscontro.

Con il ricorso, pervenuto il 23 marzo 2010, la cliente, dopo aver brevemente riepilogato i fatti già esposti nel reclamo, concludeva chiedendo il rimborso della somma di € 20.000,00 .

In sede di controdeduzioni, l’intermediario precisava che i 4 assegni da euro 5.000, per i quali si ignorava la provenienza furtiva - emessi a favore della ricorrente senza alcuna clausola di non trasferibilità - erano stati regolarmente versati “*previa girata apposta sul retro*” e quindi correttamente negoziati. Essendo stata regolarmente accertata l’identità del cliente che operava, sia in fase di apertura del conto, sia all’atto del versamento dei titoli, nessuna colpa poteva quindi essere attribuita, dovendosi invece ritenere che ogni responsabilità fosse riconducibile soltanto all’intermediario tesoriere che, non rispettando le precise indicazioni impartite dall’Ente pubblico territoriale, frazionando l’importo dovuto ed evitando di apporre la clausola di “non trasferibilità” sui relativi assegni circolari, aveva consentito di fatto l’operazione truffaldina poi realizzatasi in danno della ricorrente.

## DIRITTO

Appare evidente al Collegio la necessità di operare una valutazione preliminare, al fine di stabilire se possa astrattamente configurarsi una riconducibilità della presente vicenda alla materia decisionale espressamente attribuita all’ABF.

I rapporti da cui traggono origine le controversie attribuite alla competenza dell’ABF sono, infatti, sempre di natura contrattuale.

Le eventuali violazioni imputabili all’intermediario possono pertanto riguardare soltanto i diritti del cliente, vale a dire situazioni nelle quali egli (il cliente) attende dall’intermediario un determinato comportamento, sempre riconducibile ad un obbligo contrattuale.

Non a caso, il comma 1, lettera a), della delibera CICR del 29 luglio 2008, che (in attuazione dell’art.128 bis del decreto legislativo 1/9/1993 n.385, introdotto dalla L.



28/12/2005 n.262) detta le norme disciplinanti i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, delineandone il campo di applicazione, testualmente prevede che il procedimento davanti all'ABF possa essere promosso dal *“cliente, il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi”*. Il seguente articolo 5 (avvio del procedimento) opera all'interno della stessa espressa specificazione.

Nel caso in esame, però, appare evidente che non sussista fra l'intermediario resistente (che ha consentito l'incasso degli assegni) ed il cliente alcun rapporto contrattuale diretto, che possa servire a delimitare e configurare i “limiti ed i contenuti” dei rispettivi comportamenti.

Dovrà pertanto ritenersi che la presente vicenda sfugge all'ambito di applicazione della normativa, prevista per individuare le controversie devolute all'ABF, e - conseguentemente - il ricorso così presentato dovrà essere dichiarato irricevibile.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI